DECISIONE N. 1687/77/CECA DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1977

che completa la decisione n. 2-52 per quanto concerne la data di esigibilità del prelievo sulla produzione di carbone e d'acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

previa consultazione del Consiglio,

considerando che il paragrafo 2 dell'articolo 4 della decisione n. 2-52 della CECA, del 23 dicembre 1952, che fissa la modalità d'applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato [1], modificata da ultimo dalla decisione n. 2239/76/CECA [2], dispone che i versamenti sono esigibili il giorno 25 di ogni mese a decorrere dal mese di febbraio 1953, sulla produzione del mese precedente, considerando che l'intervallo di tempo tra la produzione di prodotti soggetti a prelievo e le corrispondenti entrate raggiunge, nelle situazioni più correnti, il periodo di due mesi interi;

considerando che è pertanto necessario completare il suddetto paragrafo 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della decisione n. 2-52 è completato mediante aggiunta del comma seguente:

« A decorrere dal mese di produzione di luglio 1977, i versamenti dei prelievi sono esigibili il giorno 25 del secondo mese successivo al mese di produzione ».

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 3.
(2) GU n. L 252 del 16. 9. 1976, pag. 12.